

# Concessione dei terreni montani per uso civico pascolivo

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 19 ottobre 2023, n. 474 - Panzironi, pres.; Colagrande, est. - Di Cesare (avv. Catalucci) c. Comune Tornimparte (avv. Daniele) ed a.

## Usi civici - Concessione dei terreni montani per uso civico pascolivo - Esclusione dall'assegnazione.

(*Omissis*)

Il ricorrente ha impugnato la determinazione n. 93 del 7.8.2023 del Comune di Tornimparte che ha escluso, per “*plurime sanzioni accertate dall'autorità competente in materia per l'annualità precedente e ha riportato una sanzione per l'anno in corso*”, la sua azienda agricola dalla procedura di assegnazione dei terreni montani di uso civico per l'annualità 2023, indetta con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 26.7.2023, parimenti impugnata.

Resiste il Comune di Tornimparte.

Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2023, avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata il ricorso è passato in decisione.

Il ricorrente si duole del fatto che la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 26.7.2023 avrebbe stabilito, in contrasto con il regolamento comunale n. 46/1994, che i concorrenti all'asta per l'assegnazione delle terre civiche “*non devono avere riportato plurime sanzioni accertate dall'autorità competente in materia dovendo, in caso contrario, l'amministrazione disporre l'esclusione dalla partecipazione potendo, altresì, ritenere che sussistano ulteriori ragioni di esclusione*”.

Ritiene pertanto che detta deliberazione sarebbe illegittima per contrasto con l'art. 26 della l. n. 1766/1927, art. 16 della l.r. Abruzzo n. 25/1988, art. 5 (parte seconda) delle Prescrizioni di massima e polizia forestale approvato con delibera di Giunta Camerale n. 548 del 26.09.1963 e art. 5 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 1994.

La censura di violazione dell'art. 26 della l. n. 1766/1927, dell'art. 16 della l.r. Abruzzo n. 25/1988 e dell'art. 5 (parte seconda) delle Prescrizioni di massima e polizia forestale approvato con delibera di Giunta Camerale n. 548 del 26.09.1963 è del tutto generica – come rilevato *ex art.* 73 dal Collegio all'odierna camera di consiglio – perché non spiega per quale ragione il regime dell'esclusione dalla procedura di assegnazione delle terre civiche in essa previsto sarebbe in contrasto con detti parametri normativi.

Il motivo di ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile *in parte qua* per violazione dell'art. 40, comma 1 lett. d) del codice del processo amministrativo.

Resta da esaminare la censura di illegittimità della deliberazione impugnata e, in via derivata, del provvedimento di esclusione, perché la prima avrebbe introdotto un'interpretazione dell'art. 5 del regolamento n. 46/1994 non corrispondente al tenore della disposizione in esso contenuta che recita: “*Non potranno partecipare all'asta quegli affittuari che, a giudizio motivato del Ripartimento Forestale, siano recidivi contravvenzionalmente, nonché quegli affittuari per i quali l'Amministrazione riterrà che sussistano ragioni di esclusione, sia pure di ordine morale*”.

Il provvedimento n. 93 del 7.8.2023, dopo aver accertato che il ricorrente è stato destinatario di sanzioni amministrative due volte nel 2022 e una volta nel 2023, ne ha disposto l'esclusione richiamando anche detta disposizione, oltre l'art. 5 (parte seconda) delle Prescrizioni di massima e polizia forestale approvato con delibera di Giunta Camerale n. 548 del 26.09.1963.

Ne consegue che non è rilevante la questione di illegittimità dell'interpretazione dell'art. 5 del regolamento n. 46/1994, introdotta dalla deliberazione della Giunta n. 78 del 26/07/2023, in quanto il provvedimento di esclusione non fa alcun rinvio in parte motiva a detta deliberazione.

Esso infatti trova solido ancoraggio nella disposizione di chiusura del secondo alinea dell'art. 5 che attribuisce all'amministrazione il potere di escludere il concorrente ove ritenga che ne sussistano le ragioni anche di ordine morale.

L'espressa menzione nel provvedimento di esclusione delle sanzioni amministrative irrogate al ricorrente, per omessa custodia di animali nel corso del 2022 e nel 2023, rende palese che l'Amministrazione ha ritenuto ragione sufficiente per disporre l'esclusione il fatto che il ricorrente si sia reso responsabile più volte della stessa violazione di legge.

Il ricorrente non contesta né la verità degli addebiti, né la sufficienza della motivazione dell'esclusione con rinvio all'art. 5 del regolamento comunale n. 46/1994, ma obietta che i fatti per i quali è stato sanzionato non sono contravvenzioni, ma illeciti amministrativi.

L'assunto però è irrilevante perché il citato art. 5 non limita i casi di esclusione alla sola commissione di reati.

Parimenti non ha rilevanza il fatto che il provvedimento considera “*plurime*” le violazioni, mentre il ricorrente sostiene sarebbero soltanto due, sul presupposto che la terza non poteva essere considerata ai fini dell'esclusione in quanto relativa all'anno in corso, non all'anno precedente, limitatamente la quale l'avviso pubblico chiedeva di dichiarare le violazioni contestate.



Lo schema di domanda che, come detto, richiede al concorrente di dichiarare le violazioni contestate nell'anno precedente, non preclude certo all'Amministrazione di dare rilevanza ad altre "ragioni di esclusione" (art. 5 regolamento n. 46/1994) aliunde accertate.

Ne consegue che l'aver ritenuto accertate "plurime sanzioni" a carico del ricorrente è coerente con il numero (tre) delle violazioni nelle quali incontestatamente è incorso.

Nessuna rilevanza ha infine la questione sul mancato accertamento della recidiva, chiaramente riferibile a comportamenti costituenti reato, mentre il caso in decisione è riconducibile, ai sensi del citato art. 5, a un'ipotesi di esclusione giustificata da altre "ragioni di esclusione", individuate nella reiterazione - ai sensi dell'art. 8 bis l. 681/1981- dello stesso illecito amministrativo che il ricorrente peraltro non contesta.

Il ricorso pertanto è respinto.

Le spese, in ragione della natura degli interessi coinvolti possono essere compensate.

*(Omissis)*

